

## 1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Il capitolo 38 "procedimento di ingiunzione di pagamento" del codice di procedura civile, (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 20 luglio 2007, in vigore a partire dal 1° marzo 2008, modificato nella Gazzetta Ufficiale n. 42/2009 e ultime modifiche nella Gazzetta Ufficiale n. 13/ 2017) prevede un procedimento semplificato in base al quale il ricorrente può far valere il suo credito nel momento in cui è presumibile che l'azione non sarà contestata dal convenuto.

### 1.1 Ambito di applicazione del procedimento

#### 1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il creditore può chiedere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per i seguenti crediti:

crediti su una somma di denaro o su beni fungibili nel caso in cui l'azione rientri nella competenza del tribunale distrettuale (*Rayonen sad*);

i crediti relativi al trasferimento di un bene mobile che il debitore ha ottenuto con l'impegno di restituirlo o che è gravato da pignoramenti o che è trasferito dal debitore con l'impegno di trasmetterne il possesso quando l'azione rientra nella competenza del tribunale distrettuale (*Rayonen sad*).

Peraltro, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 417 del codice di procedura civile (CPC), il ricorrente può richiedere l'emissione di un'ingiunzione anche nel momento in cui il credito (indipendentemente dall'importo) sia basato sui seguenti atti o documenti:

l'atto di un'autorità amministrativa per il quale i tribunali civili sono tenuti ad autorizzare l'esecuzione;

un documento contabile o un rendiconto che comprovi il credito di un ente pubblico, di un comune o di una banca;

un atto notarile, una transazione o un altro accordo, con l'autenticazione notarile delle firme per quanto riguarda le obbligazioni di pagamento di denaro o di altri elementi fungibili in esso contenute, nonché le obbligazioni di trasmissione di determinati beni;

un estratto del registro dei pignoramenti e delle ipoteche per una garanzia iscritta e per avviare l'esecuzione: per il trasferimento dei beni pignorati;

un estratto del registro dei pignoramenti e delle ipoteche per un contratto di vendita iscritto con riserva di proprietà fino al rimborso del prezzo o un contratto di leasing: per la restituzione dei beni venduti o ceduti in leasing;

un contratto per il pegno o per l'ipoteca ai sensi dell'articolo 160 dell'articolo 173, terzo comma, della legge sulle obbligazioni e sui contratti;

un atto (che è già efficace) di riconoscimento di un credito di diritto privato detenuto dallo Stato o da un comune, nel caso in cui l'esecuzione si svolga in base al codice di procedura civile;

un atto di riconoscimento di debito;

un pagherò cambiario, una cambiale tratta o qualsiasi altro titolo all'ordine analogo, nonché un'obbligazione o delle cedole.

Nel caso in cui la domanda sia accompagnata da un documento di cui all'articolo 417 CPC, sul quale si basa il credito, il creditore può chiedere al giudice di ordinare l'esecuzione immediata e di emettere un titolo esecutivo.

#### 1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Quando il credito risulta da uno degli atti di cui all'articolo 417 del codice di procedura civile il relativo importo non è soggetto ad alcun massimale.

Nelle altre ipotesi di crediti su somme di denaro, su taluni elementi fungibili o sul trasferimento dei beni mobili l'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo se l'azione rientra nella competenza del tribunale distrettuale. Il tribunale distrettuale è competente per le azioni civili e commerciali per un importo della controversia inferiore a 25 000 leva, nonché per tutte le azioni di crediti alimentari, per le controversie di lavoro e per i crediti che risultino da atti di riconoscimento di debito.

#### 1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

L'utilizzazione di tale procedimento è facoltativa. Anche quando esistono prerequisites che permettano l'emissione di ingiunzione di pagamento il ricorrente non è tenuto a scegliere tale rimedio giurisdizionale e può avviare un procedimento civile ordinario.

#### 1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Un'ingiunzione di pagamento non viene emessa se il debitore non ha un domicilio o la residenza abituale né la sede sociale o è stabilito in modo permanente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.

### 1.2 Giudice competente

La domanda viene presentata dinanzi al tribunale distrettuale del domicilio o della sede del debitore e il tribunale, entro tre giorni, deve verificare d'ufficio la competenza territoriale. Qualora il tribunale non si ritenga competente deve rinviare la causa al giudice competente.

### 1.3 Requisiti di forma

#### 1.3.1 È obbligatorio l'uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

L'utilizzo di formulari di domanda approvati dal Ministro della giustizia è obbligatorio. I formulari sono allegati all'Ordinanza n. 6 del Ministro della giustizia del 20 febbraio 2008, relativa all'approvazione dei formulari di ingiunzione di pagamento di domande di emissione di un'ingiunzione di pagamento e altri documenti che rientrano in tale procedura. La domanda deve contenere i fatti sui quali si fonda e l'oggetto della rivendicazione.

#### 1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Facoltativo.

#### 1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La domanda deve contenere i fatti sui quali si fonda e l'oggetto della rivendicazione.

#### 1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario allegare alla domanda elementi di prova che giustificano il credito e benché il ricorrente possa allegare tali elementi ciò non è da considerare obbligatorio, in quanto lo scopo del procedimento è verificare se il credito sia contestato o meno. È sufficiente che il ricorrente affermi l'esistenza del suo credito. Se il debitore si oppone all'ingiunzione di pagamento la verifica dell'esistenza del credito viene effettuata nell'ambito di un procedimento contenzioso. Va allegata una procura alla domanda nel caso in cui l'atto introduttivo sia presentato da un rappresentante; alla domanda va allegato un giustificativo dei diritti e delle spese pagati (nel caso in cui tali diritti e spese siano dovute).

### 1.4 Rigetto della domanda

La domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento viene respinta nelle seguenti ipotesi:

nel caso in cui il ricorso non risponda ai requisiti di cui all'articolo 410 del CPC, vale a dire nel caso in cui non si tratti del pagamento di una somma di denaro o di beni fungibili per un importo inferiore a 25 000 leva, rispettivamente su beni immobili della categoria di quelli di cui al primo comma, punto 2 dell'articolo 410 del CPC, ma anche nel caso in cui la domanda non risponda ai requisiti di regolarità: in questo caso la domanda non viene lasciata senza seguito ma viene direttamente respinta. Solo eccezionalmente, qualora il ricorrente non abbia utilizzato il modulo approvato per presentare la sua domanda o qualora abbia utilizzato un modulo inadeguato, il giudice può dare istruzioni per regolarizzare il ricorso, allegando al momento della notifica delle istruzioni il modulo previsto in base all'articolo 425, secondo comma, del CPC);

nel caso in cui il ricorso sia in contrasto con la legge e le buone pratiche;

nel caso in cui il debitore non abbia un domicilio o la sede sociale sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nonché nel caso in cui non abbia la residenza abituale né il suo stabilimento permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

### **1.5 Ricorso**

L'ingiunzione di pagamento non può essere impugnata dalle parti salvo che per la parte relativa alle spese. L'atto col quale la domanda viene respinta nella sua integralità oppure solo in parte, può essere impugnato da parte del ricorrente dinanzi al tribunale circondariale competente, con un ricorso che non viene notificato in copia. Può essere altresì impugnato l'atto con il quale viene ordinata l'esecuzione immediata e che il giudice emette nei casi di presentazione di un documento ex articolo 417 del CPC; il ricorso contro l'atto che ordina l'esecuzione immediata viene presentato contemporaneamente all'opposizione all'ingiunzione di pagamento e può essere basato soltanto sui motivi relativi agli atti contemplati dall'articolo 417 del CPC.

### **1.6 Opposizione**

Una volta ricevuta l'ingiunzione di pagamento, il debitore può presentare opposizione scritta entro due settimane. L'opposizione, ai sensi dell'articolo 414 del CPC, può contenere i motivi per i quali si ritiene incompatibile l'esecuzione, nonché qualsiasi forma di contestazione e qualsiasi dichiarazione che permetta di dedurre che il debitore non intende pagare. Inoltre, viene esplicitamente indicato che non è necessario motivare l'opposizione.

### **1.7 Effetti dell'opposizione**

Nel caso in cui il debitore presenti opposizione nel termine previsto, il giudice informa il richiedente che può presentare un'istanza per il riconoscimento del credito entro un mese, versando allo Stato il resto dei diritti dovuti. Nel caso in cui il ricorrente non dimostri di aver avviato la sua azione nel termine indicato, il giudice annulla l'ingiunzione di pagamento nella sua integralità oppure relativamente alla parte non contemplata nell'atto di opposizione.

### **1.8 Effetti della mancata opposizione**

#### **1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?**

In applicazione dell'articolo 416 del CPC, nel caso in cui non sia stata presentata opposizione nei termini previsti o nel caso in cui sia stata ritirata, l'ingiunzione di pagamento diviene definitiva e in base a ciò, il giudice emette un titolo esecutivo che viene menzionato nell'ingiunzione.

#### **1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?**

Entro un mese a partire dal momento in cui ha preso conoscenza dell'ingiunzione di pagamento il debitore che non ha potuto esercitare la facoltà di contestare il credito, può presentare un'impugnazione dinanzi al giudice d'appello allorché:

l'ingiunzione di pagamento non gli è stata debitamente notificata;

l'ingiunzione di pagamento non gli è stata notificata di persona e alla data della notifica non aveva la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica di Bulgaria;

non ha potuto prendere conoscenza in tempo utile della notifica del fatto di circostanze particolari impreviste;

non ha potuto presentare opposizione per il fatto di circostanze particolari impreviste che rappresentavano un ostacolo insormontabile.

L'opposizione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione dell'ingiunzione, ma su richiesta del debitore e qualora sia fornita debita garanzia, il giudice può sospendere l'esecuzione.

Il giudice può considerare l'opposizione ammissibile nel caso in cui accerti la sussistenza dei tre requisiti sopraelencati. Qualora il giudice in sede di opposizione accolga le tesi del debitore poiché quest'ultimo non ha né il domicilio né la sua sede sociale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, o non ha la sua residenza abituale né lo stabilimento permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, il giudice annulla d'ufficio l'ingiunzione di pagamento e il relativo titolo esecutivo. Nelle altre ipotesi in cui le contestazioni vengono accolte, il giudice competente per il giudizio d'opposizione sospende l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento e rinvia la causa al tribunale distrettuale che deve informare il ricorrente che ha facoltà di avviare un'azione relativamente al credito entro un mese, versando il resto dei diritti dovuti allo Stato.

Il debitore può inoltre contestare, in base alla procedura ordinaria, il credito su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento nel caso in cui emergano fatti nuovi o nuovi elementi di prova d'importanza sostanziale per la causa, e di cui non sia riuscito ad avere conoscenza prima della scadenza del termine dell'opposizione o che non sia riuscito a procurarsi prima della scadenza del termine. L'azione può essere avviata entro tre mesi a partire dal momento in cui il debitore ha preso conoscenza del fatto nuovo o a partire dalla data in cui ha potuto ottenere il nuovo elemento di prova, ma non più tardi di un anno dalla chiusura dell'esecuzione forzata del credito.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.